



PROCEDURA E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'IRC

Premessa

1. Titoli di qualificazione professionale
2. Procedura per ottenere l'idoneità diocesana
 - 2.1 Le fasi e i tempi
 - 2.2 Questione preliminare
 - 2.2 Gli elementi per il riconoscimento dell'idoneità
 - 2.2.a Presentazione dei documenti per la candidatura
 - 2.2.b Il colloquio personale
 - 2.2.c La consulenza psicologica
 - 2.2.d Brevi esperienze di insegnamento
 - 2.2.e Esito della procedura

Premessa

«L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale». [Intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012 – DPR n° 175 del 20 agosto 2012]

«L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». [Codice di diritto canonico - Canone 804 § 2]

- La testimonianza di vita cristiana è certificata dal proprio Parroco di residenza o di domicilio; il Responsabile del Servizio IRC secondo la delibera n° 41 del 1990 della CEI, può procedere ad indagini ulteriori per verificare l'appartenenza ecclesiale dei candidati.
- La retta dottrina e l'abilità pedagogica sono provate dal percorso di studi, e da quanto indicato dalla presente procedura.

N.B. Il riconoscimento dell'idoneità diocesana come pure l'eventuale assegnazione di una supplenza o di un incarico NON conferiscono al docente il diritto di ottenere successive supplenze o successivi incarichi.

1. Titoli di qualificazione professionale

Per accedere all'insegnamento della religione cattolica è necessario essere in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti dall'Intesa.

- per insegnare nella SCUOLA DELL'INFANZIA come specialista:
 - a. Laurea Magistrale in Scienze Religiose o altro titolo accademico in teologia.
 - b. Diploma in Scienze Religiose, o Magistero in Scienze Religiose se conseguiti entro l'a.a. 2013/2014 + 1 anno di servizio entro il 31/08/2017.
 - c. Diploma di Scuola Magistrale o maturità Magistrale o maturità del Quinquennio Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'a.s. 2001/02 e almeno un anno di servizio continuativo come IDR dal 2007 al 2012.

- per insegnare religione nella SCUOLA PRIMARIA come specialista:
 - a. Laurea Magistrale in Scienze Religiose o altro titolo accademico in teologia.
 - b. Diploma in Scienze Religiose, o Magistero in Scienze Religiose se conseguiti entro l'a.a. 2013/2014 + 1 anno di servizio entro il 31/08/2017.
 - c. Diploma di maturità Magistrale o maturità del Quinquennio Socio-PsicoPedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 e almeno un anno di servizio continuativo come IDR dal 2007 al 2012.

*I docenti di posto comune possono insegnare religione cattolica nella loro sezione (nella scuola dell'infanzia) o classe (nella scuola primaria), purchè in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI. L'IRC può essere affidato, dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di sezione o classe che abbiano impartito l'IRC continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012 ed abbiano frequentato i prescritti corsi per la conferma dell'idoneità.

- per insegnare religione nella SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
 - a. Baccalaureato in teologia conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco stabilito dall'Intesa con l'aggiunta delle discipline pedagogiche (pedagogia generale, didattica generale dell'IRC, IRC della scuola pubblica, tirocinio didattico), secondo le disposizioni della CEI.
 - b. Laurea Magistrale in Scienze Religiose
 - c. Magistero in Scienze Religiose (quadriennale) conseguito entro l'a.a. 2013/2014 + 1 anno di servizio entro il 31/08/2017.
 - d. Laurea civile magistrale e Diploma in Scienze Religiose conseguito entro l'a.a. 2013/2014+ 1 anno di servizio entro il 31/08/2017.
 - e. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore, con l'aggiunta delle discipline pedagogiche (pedagogia generale, didattica generale dell'IRC, IRC della scuola pubblica, tirocinio didattico), secondo le disposizioni della CEI.

Nota: Coloro che NON sono provvisti del titolo di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa (DPR 175/12), possono comunque accedere alla domanda di ammissione alla procedura per il riconoscimento dell'Idoneità all'IRC se sono iscritti all'ISSR o ad una Facoltà Teologica.

2. Procedura per ottenere l'idoneità diocesana

2.1 Le fasi e i tempi

Oltre al titolo di qualificazione, per insegnare Religione Cattolica, occorre che l'Ordinario diocesano riconosca l'idoneità. L'idoneità viene riconosciuta raccogliendo i seguenti elementi:

- a. Presentazione documenti per la candidatura;
- b. Colloquio personale
- c. Consulenza psicologica

Il giudizio dell'Ordinario diocesano eccede la mera somma dei risultati parziali di queste varie fasi. Nessun passaggio della procedura, quindi, permette da solo di conseguire l'idoneità. Tuttavia l'Ordinario è nel diritto di esprimere un giudizio anche senza avvalersi necessariamente di tutti gli elementi sopra indicati.

L'intera procedura deve essere conclusa entro 36 mesi a partire dalla data del colloquio personale. Scaduti i 36 mesi, l'iter si considera annullato e deve essere eventualmente iniziato da capo.

2.2 *Questione preliminare*

L'IRC nelle scuole pubbliche (statali e paritarie ex Legge 62/00) è un ambito del tutto peculiare nel quale si esercita l'attività pastorale della Chiesa verso le nuove generazioni. Gli insegnanti di religione partecipano in maniera incisiva al munus docendi della Chiesa locale nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi, svolgendo la propria attività in comunione, per conto e su mandato della Chiesa diocesana.

Da tale punto di vista l'idoneità non è una semplice abilitazione all'insegnamento, bensì è il legame di fiducia che si stabilisce personalmente fra l'Ordinario diocesano e l'insegnante: il Vescovo partecipa la sua funzione di insegnare (munus docendi) all'insegnante il quale, dunque, non insegna più a suo nome ma su incarico della Chiesa locale¹.

Del resto la testimonianza di vita cristiana, che deve essere pubblica e notoria, è uno dei requisiti richiesti dal Codice di Diritto Canonico (canone 804 comma 2) per la concessione dell'idoneità all'insegnamento.

E' essenziale perciò che il candidato insegnante di religione (IdR) sia partecipe della vita di fede nella comunità diocesana.

2.3 *Gli elementi per il riconoscimento dell'idoneità*

a. *Presentazione documenti per la candidatura*

La documentazione richiesta va inviata al seguente indirizzo email:

giovanni.marchioni@pascuolapc.net (la modulistica è reperibile dal sito www.pascuolapc.net):

- Domanda di insegnamento (supplenza o incarico);
- Modulo-privacy;
- Curriculum vitae, da cui emergano anche le esperienze didattiche ed in particolare le esperienze ecclesiali vissute;
- Una presentazione di sé, scritta su carta comune "uso mano", in formato A4; non deve eccedere la singola facciata, in scrittura corsiva e riportante la propria firma in calce.
- Il modulo di appartenenza ecclesiale predisposto dal Parroco. Ai fini di assicurare l'opportuna riservatezza circa le informazioni fornite, il parroco potrà inviare direttamente tale modulo al servizio diocesano Irc (al seguente indirizzo email: giovanni.marchioni@pascuolapc.net). Il Servizio diocesano IRC potrà assumere informazioni dal parroco e dal direttore Irc della diocesi di provenienza, nel caso il candidato IdR provenga da fuori diocesi. Si verificherà, altresì, se la diocesi di provenienza abbia già operato un percorso valutativo del soggetto rispetto ad una sua possibile idoneità e se ne richiederà opportuna relazione.
- Nel caso di soggetti che hanno abbandonato il percorso vocazionale specifico, si assumeranno informazioni dal rettore del Seminario o dal superiore dell'Istituto/congregazione ecc... In questo secondo caso, l'assunzione di informazioni è in capo all'Ordinario che si avvale del supporto della Cancelleria vescovile per quanto attiene la verifica della documentazione canonica relativa alla

¹ Essere insegnante di religione cattolica è una scelta di vita che richiede coerenza nella testimonianza e rettitudine nella relazione educativa con gli studenti. I requisiti per l'ottenimento dell'idoneità sono stabiliti dal Codice di diritto canonico per la Chiesa universale (cann. 804 e 805 CIC) e per la Chiesa italiana sono contenuti nel Protocollo Addizionale (n. 5) al Concordato tra Italia e Santa sede del 1984 e nella delibera CEI n. 41 del 1990.

dimissione o escaustrazione e del servizio per la tutela dei minori in merito alle motivazioni della dimissione e dell'abbandono.

- I presbiteri che hanno abbandonato l'esercizio del ministero senza aver regolarizzato la loro situazione presso l'autorità ecclesiastica competente non possono ottenere il permesso ad insegnare.
- I presbiteri dimessi dallo stato clericale e/o i religiosi dimessi dall'istituto di appartenenza ottengono l'autorizzazione ad insegnare solo previa specifica valutazione dell'Ordinario diocesano.

b. *Il colloquio personale*

In seguito all'invio della domanda e alla sua validazione da parte dell'Ufficio (primo step), il candidato sarà convocato per un colloquio con la Commissione apposita istituita dal Servizio diocesano per l'IRC. Al colloquio occorre presentarsi portando, in busta chiusa, la certificazione dell'appartenenza ecclesiale stilata dal proprio parroco (qualora non sia stata spedita direttamente al Servizio diocesano per l'IRC), per i laici, o la lettera di presentazione del Superiore competente, per i religiosi.

Durante il colloquio (secondo step) l'aspirante IdR comunicherà le sue esperienze educative e formative. Inoltre gli verrà proposto un Compito in situazione, per verificare le sue competenze teologiche, giuridiche e didattiche. Il giudizio della Commissione che conduce il colloquio è definitivo e inappellabile.

c. *La consulenza psicologica*

Superato positivamente il colloquio, al candidato sarà chiesto di incontrare uno psicologo di fiducia dell'Ufficio Scuola diocesano (terzo step). La consulenza psicologica è finalizzata all'analisi delle modalità relazionali del candidato ed alle sue attitudini psicosociali in vista dell'insegnamento.

d. *Esito della procedura*

Qualora l'Ordinario, durante l'itinerario o al termine delle varie fasi, riconosca che il candidato non è idoneo all'Insegnamento della Religione Cattolica, il Servizio IRC provvederà a comunicarlo all'interessato.

Qualora la procedura abbia avuto esito positivo, il candidato viene inserito in un elenco, da cui il Servizio diocesano per l'IRC attinge per eventuali supplenze o incarichi.

Tale inserimento, tuttavia, non implica necessariamente il diritto ad esercitare in maniera continuativa l'attività di insegnamento. Essa dipende dalla effettiva disponibilità di ore di IRC.

Durante il periodo della supplenza, il supplente è tenuto a instaurare una fattiva collaborazione con il docente titolare e il referente del Servizio diocesano IRC. Infatti, le prime esperienze di supplenza sono da considerare un'occasione di verifica dell'abilità pedagogico-didattica del docente.

Per i nuovi docenti, supplenti o incaricati, è prevista la firma del "Codice Deontologico dell'insegnante" e del "Patto formativo", che:

- formalizza le modalità, i tempi e le fasi di accompagnamento del nuovo IdR nell'ambiente scolastico, per affinare e promuovere competenze teologiche, metodologiche didattiche, relazionali;
- Indica i tempi e le modalità per favorire l'inserimento del nuovo IdR nella comunità cristiana diocesana.

Dopo tre anni di servizio con merito come incaricato, verrà rilasciato al docente il Decreto di idoneità. L'idoneità è permanente, salvo revoca (CJC can. 804 e 805). La formazione permanente in servizio dell'Idr è condizione fondamentale per la conferma dell'Idoneità.

L'Ordinario può anche decidere di non revocare l'idoneità ad un docente, senza però individuarlo, per il tempo ritenuto opportuno, tra i docenti proposti all'Autorità Scolastica; in tal caso l'IdR non avrà l'incarico di insegnamento.